

DELIBERAZIONE 13 FEBBRAIO 2025
45/2025/R/GAS

DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO ANTICIPATO DELLA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
PER L'ANNO TERMICO 2025/2026

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1327^a *bis* riunione del 13 febbraio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022;
- il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 (di seguito: regolamento 2023/427);
- il regolamento (UE) 2023/2633 della Commissione del 20 novembre 2023;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: Ministro) 1 aprile 2022, n.138;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modifiche, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 (di seguito: decreto-legge 17 maggio 2022);
- il decreto del Ministro 22 giugno 2022, n. 253;
- il decreto del Ministro 20 luglio 2022, n. 287;
- il decreto-legge "Aiuti-quater" dell'11 novembre 2022;
- il decreto del Ministro 28 marzo 2024 (di seguito: decreto 28 marzo 2024);
- il decreto del Ministro 30 gennaio 2025, n. 33 (di seguito: decreto 30 gennaio 2025);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e l’allegato “Testo Integrato del Bilanciamento Gas”;
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 121/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 121/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e l’allegato “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 165/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2023, 3/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2023, 93/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027” o RTTG;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 150/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 150/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2023, 419/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2024, 76/2024/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2024, 129/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 129/2024/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2025, 27/2025/R/gas;
- la comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: MASE) del 10 febbraio 2025, prot. Autorità 8790 del 10 febbraio 2025 (di seguito: comunicazione 10 febbraio 2025);
- la comunicazione di Stogit S.p.A. del 10 febbraio 2025, prot. Autorità 9035 dell’11 febbraio 2025 (di seguito: comunicazione 11 febbraio 2025);
- la comunicazione di Ital Gas Storage dell’11 febbraio 2025, prot. Autorità 9169 dell’11 febbraio 2025 (di seguito: comunicazione IGS dell’11 febbraio 2025);
- la comunicazione di Stogit dell’11 febbraio 2025, prot. Autorità 9285 del 12 febbraio 2025 (di seguito: comunicazione 12 febbraio 2025);
- la comunicazione del MASE del 12 febbraio 2025, prot. Autorità 9669 del 13 febbraio 2025 (di seguito: comunicazione 13 febbraio 2025);
- la comunicazione di Edison Stoccaggio del 12 febbraio 2025, prot. Autorità 9605 del 13 febbraio 2025 (di seguito: comunicazione Edison 13 febbraio 2025);
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 1/12 prevede, all’articolo 14, comma 3, che sia determinata, con

decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva;

- il decreto-legge 17/22 prevede, all'articolo 21, comma 1, lettera a), di ottimizzare il ciclo di iniezione al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonché mediante le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione ed i relativi obblighi di iniezione a decorrere dall'anno termico dello stoccaggio 2022-2023;
- il medesimo articolo 21, al comma 2, prevede che per gli anni successivi al 2022, il Ministro adotti le misure di cui al comma 1 ove ne ricorra la necessità entro il 31 marzo di ciascun anno;
- con il decreto 30 gennaio 2025, il Ministro, in considerazione del differenziale di prezzo negativo tra inverno 2026 ed estate 2025, ha emanato delle disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2025/2026 che prevedono di anticipare l'allocazione di parte della capacità di stoccaggio al fine di facilitare il riempimento degli stoccaggi nella successiva campagna di iniezione prevista dal 1° aprile 2025 al 31 ottobre 2025;
- in particolare, il suddetto decreto prevede che per l'anno termico dello stoccaggio 2025/2026:
 - a) venga *“offerta, in modalità anticipata rispetto alla restante capacità di stoccaggio, entro il 31 marzo 2025, una capacità di stoccaggio fino a 5.000 milioni di standard metri cubi, dalle imprese di stoccaggio STOGIT e Edison Stoccaggio, tra questa ripartita secondo criteri individuati dall’Autorità, mediante procedura ad asta competitiva, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n.1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n.164 del 2000, come prodotti di tipo uniforme e/o che amplino l’offerta di flessibilità”* (articolo 1, comma 2);
 - b) una quota della suddetta capacità, corrispondente a circa 500 milioni di standard metri cubi, sia offerta da Stogit per servizi pluriennali di stoccaggio di tipo uniforme (articolo 2, comma 1);
 - c) con riferimento ai servizi pluriennali, siano resi disponibili prodotti con durata di due anni, di tre anni, di quattro anni e di cinque anni;
 - d) il calendario delle aste anticipate sia definito dalle imprese di stoccaggio su indicazione dell’Autorità;
 - e) l’Autorità stabilisca per ciascuna asta i *“prezzi di riserva distinti per servizio, che tengano conto del valore dei prodotti, dell’evoluzione del mercato e della necessità di giungere ad un livello di stoccaggio più alto possibile, in linea con le previsioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17”*;
- con riferimento alla lettera c), i servizi pluriennali di durata superiore ai due anni rappresentano una novità nel novero dei servizi disciplinati dal RAST;
- l'articolo 3, comma 1, del decreto 30 gennaio 2025, prevede, infine, che le modalità di effettuazione delle aste siano definite dall’Autorità sentito il Ministero per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture;

- con la comunicazione 13 febbraio 2025, il MASE ha evidenziato di non avere osservazioni, per quanto attiene ai profili di competenza, sullo schema di provvedimento predisposto per l'attuazione di quanto disposto dal decreto 30 gennaio 2025;
- con la comunicazione del 10 febbraio 2025, il MASE, visto l'interesse manifestato dalla società Ital Gas Storage a partecipare alle procedure relative al decreto 30 gennaio 2025, nonostante non abbia mai offerto prodotti di modulazione di tipo uniforme, ha richiesto all'Autorità di predisporre quanto necessario affinché la sopra richiamata società possa partecipare all'offerta della capacità di stoccaggio secondo quanto previsto all'articolo 2 del medesimo decreto;
- con la comunicazione 11 febbraio 2025, Stogit tenuto conto delle indicazioni pervenute dalle Società Edison Stoccaggio S.p.A e Ital Gas Storage S.p.A, ha trasmesso all'Autorità la proposta del calendario delle aste per l'allocatione anticipata delle capacità di stoccaggio di modulazione uniforme ai sensi del decreto 30 gennaio 2025;
- con la comunicazione IGS dell'11 febbraio 2025, Ital Gas Storage ha segnalato al Ministero e all'Autorità che potrà rendere disponibili fino a 150 milioni di standard metri cubi per il conferimento anticipato della capacità di stoccaggio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 30 gennaio 2025. Tale capacità sarà offerta secondo il calendario sopra richiamato, l'eventuale capacità residua sarà offerta tramite aste con cadenza settimanale;
- con la comunicazione 12 febbraio 2025, Stogit ha segnalato al Ministero e all'Autorità che potrà rendere disponibili per il conferimento anticipato una quota di capacità fino a circa 3.000 milioni di standard metri cubi per lo stoccaggio di modulazione uniforme (di cui 500 milioni di standard metri cubi per il conferimento pluriennale ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto 30 gennaio 2025), mentre l'offerta di servizi di flessibilità sarà effettuata dopo la definizione del servizio minerario da parte del Ministero;
- con la comunicazione Edison 13 febbraio 2025, Edison Stoccaggio ha informato il Ministero e l'Autorità che, non avendo mai offerto un prodotto di tipo uniforme e non essendo questo previsto nel proprio Codice, non ha potuto indicare date per le aste dedicate a tale servizio.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con il RAST, l'Autorità ha disciplinato le garanzie di libero accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale, tra cui i criteri di conferimento della capacità di stoccaggio individuata ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 1/12, di svolgimento delle relative procedure di conferimento, nonché, al comma 15.5, di definizione dei relativi prezzi di riserva;
- i criteri di definizione dei relativi prezzi di riserva di cui all'articolo 15, comma 5, del RAST tengono conto:
 - della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'hub TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del

- gas con consegna nel periodo di erogazione e quello del gas con consegna nel precedente periodo di iniezione, anche considerando i prodotti stagionali a termine per l'anno successivo al primo ai fini del conferimento della capacità per periodi pluriennali;
- della differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
 - dei costi associati al conferimento e all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare il costo dei consumi di iniezione ed erogazione e gli oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
 - della possibilità di prevedere un prezzo di riserva crescente all'aumentare dei quantitativi offerti in allocazione, anche alla luce di possibili incrementi dei differenziali stagionali nel corso della fase di iniezione;
- ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del RAST, le formule di calcolo dei prezzi di riserva sono comunicate alle imprese di stoccaggio, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza;
 - ai sensi degli articoli 24 e 25 del RAST, l'impresa di stoccaggio, definisce le modalità di attribuzione agli utenti delle quote a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento;
 - ai sensi dell'articolo 26 del RAST, l'impresa di stoccaggio definisce i corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi, tra cui i corrispettivi in caso di mancato rispetto dei profili di giacenza di gas in stoccaggio (di seguito: corrispettivi per il mancato riempimento);
 - con le deliberazioni 150/2023/R/gas e 129/2024/R/gas, l'Autorità, al fine di promuovere il riempimento degli stoccaggi, ha, tra le altre cose, stabilito per gli anni termici 2023/2024 e 2024/2025, l'integrazione dei corrispettivi per il mancato riempimento di cui all'articolo 26 del RAST, prevedendo che nel caso in cui, al termine rispettivamente del mese di ottobre 2023 e ottobre 2024, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui al comma 17.1 del RAST, l'impresa di stoccaggio applichi il maggiore tra il corrispettivo di cui al comma 26.1 del RAST ed un corrispettivo pari a 1,5 €/MWh.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il regolamento 2023/4271 prevede un divieto alla messa a disposizione della capacità di stoccaggio a: *“a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia; b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo”*.

RITENUTO CHE:

- al fine di dare attuazione alle disposizioni del decreto 30 gennaio 2025:
 - i) sia opportuno, non riscontrando la presenza di elementi che rendono necessaria una revisione delle medesime, confermare le formule dei prezzi di riserva per i prodotti di durata annuale e biennale definite con la deliberazione 129/2024/R/gas aggiornandone i riferimenti temporali alle capacità oggetto di conferimento;
 - ii) sia opportuno prevedere per i prodotti di durata da triennale a quinquennale, che il prezzo di riserva tenga anche conto della media degli esiti delle aste per il conferimento del servizio pluriennale tenutesi negli ultimi quattro anni, in quanto costituiscono un riferimento più solido del valore ottenibile dallo stoccaggio nei prossimi anni rispetto a quello espresso dalle attuali quotazioni dei prodotti *forward* influenzate da dinamiche contingenti;
 - iii) sia necessario, al fine di evitare eventuali situazioni di eccesso di offerta e considerando che le aste si svolgeranno in maniera consecutiva, disporre che il quantitativo offerto da ciascuna impresa di stoccaggio non superi la soglia di 1.000 milioni di standard metri cubi;
 - iv) per le capacità pluriennali, prevedere che vengano offerti prioritariamente i servizi di più lunga durata rendendo di volta in volta disponibili per i servizi di più breve durata le capacità eventualmente non conferite;
 - v) confermare, in linea con quanto disposto per gli ultimi anni termici dello stoccaggio, che i costi dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio, con riferimento alle capacità conferite di cui al decreto 30 gennaio 2025 ivi comprese quelle conferite per il servizio pluriennale, non siano applicati agli utenti dello stoccaggio ma siano coperti attraverso il meccanismo di equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio di cui all'articolo 28 del RAST;
- sia opportuno trasmettere alle imprese di stoccaggio le formule per il calcolo del prezzo di riserva, come previsto dall'articolo 15, comma 4, del RAST, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza;
- sia opportuno confermare l'integrazione dei corrispettivi per il mancato riempimento di cui all'articolo 26 del RAST anche per il prossimo anno termico prevedendo che nel caso in cui, al termine del mese di ottobre 2025, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui al comma 17.1 del RAST, l'impresa di stoccaggio applichi il maggiore tra il corrispettivo di cui al comma 26.1 del RAST ed un corrispettivo pari a 1,5 €/MWh, commisurato all'onere finanziario non sostenuto nel caso di mancato riempimento della capacità conferita; tale disposizione si applica anche alle capacità pluriennali conferite ai sensi del decreto 30 gennaio 2025 in relazione alle giacenze al 30 ottobre di ciascun anno termico oggetto del contratto;
- sia, altresì, opportuno chiarire che l'integrazione alla regola per il corrispettivo di mancato riempimento introdotta al punto 3 della deliberazione 129/2024/R/gas si applica alle giacenze al 30 ottobre 2024, essa non trova applicazione in relazione alle

giacenze al 30 ottobre 2025 delle capacità conferite per periodi pluriennali ai sensi della medesima deliberazione 129/2024/R/gas, per le quali, conseguentemente, si applica il corrispettivo di cui al comma 26.1 del RAST

DELIBERA

1. di confermare, anche per l'anno termico dello stoccaggio 2025/2026, in deroga alla regolazione vigente ed in continuità con quanto disciplinato per il precedente anno termico dello stoccaggio, che i costi dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio non siano applicati agli utenti dello stoccaggio ma siano coperti attraverso il meccanismo di equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio di cui all'articolo 28 del RAST;
2. di stabilire, per l'anno termico 2025/2026, in continuità con il precedente anno termico dello stoccaggio, che, ai fini della copertura dei quantitativi di gas per la gestione dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio, possano essere utilizzati i quantitativi ancora disponibili presso le giacenze di stoccaggio approvvigionati dal responsabile del bilanciamento ai sensi del punto 7 della deliberazione 165/2022/R/gas;
3. di prevedere che nel caso in cui, al termine del mese di ottobre 2025, ovvero al termine del mese di ottobre di ciascun anno oggetto di contratti pluriennali, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui al comma 17.1 del RAST, l'impresa di stoccaggio applichi il maggiore tra il corrispettivo di cui al comma 26.1 del RAST ed un corrispettivo pari a 1,5 €/MWh, commisurato all'onere finanziario non sostenuto nel caso di mancato riempimento della capacità conferita;
4. di definire, ai sensi dell'articolo 15 del RAST e in coerenza con quanto previsto dal presente provvedimento, le formule per il calcolo dei prezzi di riserva per ciascuna impresa di stoccaggio, come riportate negli Allegati A, B e C;
5. di dare mandato alle imprese di stoccaggio di organizzare le aste per l'offerta delle capacità di cui al decreto 30 gennaio 2025 secondo il calendario trasmesso con la comunicazione 11 febbraio 2025 e prevedendo dei lotti di capacità fino a 1.000 milioni di standard metri cubi;
6. di prevedere che la capacità eventualmente assegnata in violazione del regolamento 2023/4271 rientri nella disponibilità dell'impresa di stoccaggio per il conferimento, fermo restando il pagamento dei corrispettivi dovuti;
7. di trasmettere alle società Edison Stoccaggio S.p.A., Ital Gas Storage S.p.A. e Stogit S.p.A., per quanto di competenza, il presente provvedimento comprensivo dell'Allegato di competenza di ciascuna società, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, ad eccezione degli Allegati A, B e C.

13 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini